

**Criteria per la valutazione dei crediti e l'accesso ai diversi
periodi didattici nei percorsi di secondo livello**

Allegato 5

**Criteria per la valutazione dei crediti e l'accesso ai diversi
periodi didattici nei percorsi di secondo livello**

Sommario

1. Iscrizione ai corsi di Secondo livello: Termini e Requisiti di età.....	2
2. Crediti formali, informali e non formali	2
4. Regolamentazione dell'accesso ai periodi didattici con crediti formali	4
5. Regolamentazione per i cittadini extracomunitari	4
6. Attribuzione punteggio di credito per esame di stato	6
6. Casistica	7

Criteria per la valutazione dei crediti e l'accesso ai diversi periodi didattici nei percorsi di secondo livello

Vengono riassunti nel presente allegato le modalità di iscrizione ai corsi di secondo livello (primo, secondo e terzo periodo didattico), i criteri e le modalità per il riconoscimento dei crediti, l'attribuzione dei debiti e il conseguente percorso individuale degli allievi.

1. Iscrizione ai corsi di Secondo livello: Termini e Requisiti di età

Ai corsi di secondo livello presso gli istituti secondari di II grado la domanda d'iscrizione va presentata di norma il 31 maggio e comunque non oltre il 15 ottobre (secondo la normativa vigente). Possono chiedere l'iscrizione gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il 16° anno d'età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione dimostrino di non poter frequentare il corso diurno, (previa acquisizione della necessaria documentazione).

2. Crediti formali, informali e non formali

I crediti che costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e che consentono l'esonero delle lezioni nella relativa materia, si dividono in tre tipologie:

- a) **“crediti formali”** che riguardano gli studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti,
- b) **“crediti informali”** che riguardano competenze dovute ad esperienze in campo di lavoro, o studi personali coerenti con l'indirizzo di studio.
- c) **“crediti non formali”** che riguardano ad esempio corsi organizzati da enti locali o da altre strutture pubbliche e private che non rientrano nel sistema dell'istruzione e della formazione.

Per il riconoscimento dei crediti formali occorre una valutazione caso per caso in base ai percorsi di studio effettuati mentre per i crediti informali e non formali il loro riconoscimento si basa su specifici accertamenti da parte dei docenti che, dopo opportune verifiche, procederanno alla loro eventuale formalizzazione. I suddetti *crediti* consentiranno percorsi e accessi scolastici differenziati e potranno essere accompagnati in alcuni casi ad un sistema di riallineamento come verrà descritto di seguito.

Si rammenta nell'attribuzione dei crediti che la CM 3/16 specifica che la misura dei crediti riconoscibili non può di norma superare il 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.

Criteri per la valutazione dei crediti e l'accesso ai diversi periodi didattici nei percorsi di secondo livello

3. Elementi che danno diritto a crediti

A seguire un elenco non esaustivo di esempi che danno luogo al riconoscimento dei crediti

3.1 Crediti Formali

- Competenze acquisite in esito ai percorsi modulari presso i CPIA o nei corsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti incardinati nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, o presso Centri di Formazione Professionale;
- Certificato di promozione di anni scolastici (accompagnato eventualmente da pagella scolastica) rilasciata da un'istituzione scolastica secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta che documenti il conseguimento della piena sufficienza in una o più discipline nello **scrutinio finale** con esito di promozione;
- In funzione del piano di studio tale certificazione potrebbe dare luogo al riconoscimento di crediti formali in una o più discipline;
- Certificazioni di percorsi annuali attivati in seguito ad accordi di rete tra il CPIA di Macerata Ascoli e Fermo, per l'ampliamento dell'offerta formativa con la finalità del conseguimento del diploma, in partenariato con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
- Titolo straniero riconosciuto (con dichiarazione di valore o traduzione asseverata, vedere Par.5)
- Certificato accordo Conferenza Unificata Stato-Regioni del 28/10/2004
- Certificazioni ECDL, Microsoft, Cisco
- Certificazioni ufficiali di conoscenza della lingua italiana CILS, PLIDA; CELI
- Certificazioni di lingua rilasciati dal CPIA o da Enti preposti .
- Qualifica professionale affine o non affine
- Diploma o laurea affine all'indirizzo scelto
- Diploma o laurea non affine all'indirizzo scelto

3.2 Crediti Informali e non Formali

- Attività lavorativa, o apprendistato, o formazione-lavoro, affine e documentata
- Attività lavorativa coerente, non documentata (auto dichiarata)
- Interessi personali coerenti
- Esperienze personali (lingua straniera acquisita in esperienze lavorative all'estero)
- Corsi presso associazioni che non rientrano nel sistema dell'istruzione e della formazione
- Titoli di studio (diplomi e lauree) conseguiti all'estero da studenti stranieri (vedi punto 5)

Si puntualizza che i crediti Informali e non Formali sono frutto di esperienze maturate nell'arco di un periodo di durata congrua;

Criteria per la valutazione dei crediti e l'accesso ai diversi periodi didattici nei percorsi di secondo livello

4. Regolamentazione dell'accesso ai periodi didattici con crediti formali

- **Iscrizione ai corsi di Secondo livello I periodo didattico - Requisiti :**

Per iscriversi è necessario il possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media)

- **Iscrizione ai corsi di Secondo livello II periodo didattico – Requisiti:**

A. Inserimento nella prima annualità del II periodo (ex classe terza)

- certificazione del superamento del **biennio**¹ in un'istituzione scolastica secondaria di secondo

grado del percorso di indirizzo o di un percorso di indirizzo affine;

- certificazione del superamento del **biennio**¹ in un'istituzione scolastica secondaria di secondo

grado di un percorso di indirizzo non affine²;

- certificazione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione in esito ai percorsi di

primo livello del secondo periodo didattico riferibili al biennio dell'obbligo scolastico².

B. Inserimento nella seconda annualità del II periodo (ex classe quarta)

- certificazione di promozione alla **classe IV** in un percorso di indirizzo affine³;

- **Iscrizione ai corsi di Secondo livello III periodo didattico – Requisiti**

- certificazione di promozione alla **classe V**⁴ in un'istituzione scolastica secondaria di secondo livello del percorso di indirizzo;

- certificazione di promozione alla **classe V**⁴ in un'istituzione scolastica secondaria di secondo livello di un percorso di indirizzo affine⁵;

- diploma o laurea affine all'indirizzo scelto⁵.

¹ O certificazione del Secondo livello I periodo se proveniente da un percorso di istruzione per adulti.

² Con allineamento nelle materie di indirizzo maggiormente propedeutiche al percorso scelto; tale allineamento verrà effettuato nel primo periodo dell'a.s.

³ Con allineamento delle competenze previste nella prima annualità al percorso scelto. (Le competenze/discipline oggetto del suddetto allineamento non possono superare il 25% della quota oraria del periodo).

⁴ O certificazione del Secondo livello II periodo se proveniente da un percorso di istruzione per adulti.

⁵ Con allineamento delle competenze previste nel secondo periodo del II livello del percorso scelto. (le competenze/discipline oggetto del suddetto allineamento non possono superare il 25% della quota oraria del periodo).

Criteria per la valutazione dei crediti e l'accesso ai diversi periodi didattici nei percorsi di secondo livello

5. Regolamentazione per i cittadini extracomunitari

5.1 Premessa

Premesso che la prima condizione all'iscrizione è possedere un regolare permesso di soggiorno, ai fini dell'attribuzione dei crediti formali, i titoli di studio di istruzione secondaria conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia. Pertanto chi ha conseguito titoli o qualifiche in altri paesi dell'Unione Europea o Extra UE dovrà procedere con il riconoscimento dei propri titoli di studio tramite la "*dichiarazione di valore*" rilasciate dalle Autorità diplomatiche e consolari italiane competenti per territorio nel paese di origine e conseguentemente alla *procedura di equipollenza* che è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica (Direzioni Generali o gli USP), o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titoli di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.

A differenza dei cittadini UE, per i cittadini extracomunitari l'ottenimento dell'equipollenza è comunque una procedura molto complessa e costosa in base agli accordi bilaterali esistenti tra l'Italia e il paese straniero di provenienza

Considerando le varie difficoltà, sopra descritte, per la procedura di equipollenza, difficoltà di ordine pratico riferibili anche nell'ottenimento della sola "Dichiarazione di valore" si stabilisce quanto segue:

I titoli di scuole primarie, medie e secondarie conseguiti all'estero comunque documentati e *accompagnati da "Dichiarazione di Valore" o "Traduzione Asseverata"* verranno trattati come se fossero "crediti non formali" onde stabilire il bilancio di competenza ai fini dell'immissione nel primo, secondo o terzo periodo didattico

5.2 Regolamentazione dell'accesso ai periodi didattici (di II livello) titoli di studio estero (crediti formali non equiparati)

- Adulti **stranieri area u.e. o extra u.e** in possesso di un basso livello di scolarità nel paese d'origine saranno iscritti al **Primo livello I periodo**
- Adulti **stranieri area u.e. o extra u.e** Il possesso di idonea attestazione (vedi di seguito) di avere compiuto nel paese d'origine una carriera scolastica pari ad almeno l'obbligo formativo (10 anni) è condizione necessaria per il riconoscimento di crediti formali non equiparati (trattabili come crediti non formali).

A seguito della suddetta documentazione, la commissione si riserva dopo una valutazione attenta del percorso di studio effettuato in patria e dal livello di conoscenza della lingua italiana, la possibilità di iscrivere lo studente al **Secondo livello II periodo**.

Si precisa che l'idonea attestazione di cui sopra consiste in:

- Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata) accompagnato da traduzione autenticata (asseverata) in lingua italiana, redatta dall'autorità diplomatica o consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia;
- o Dichiarazione di valore in loco, ossia un'attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente.

Criteria per la valutazione dei crediti e l'accesso ai diversi periodi didattici nei percorsi di secondo livello

- Eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale.

6. Attribuzione punteggio di credito per esame di stato

- Il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico si computa sulla base della media dei voti assegnati moltiplicato per due
- Per gli studenti che hanno avuto riconosciuto dalla commissione un percorso di studio abbreviato in termini di anni si pone il problema di come attribuire i crediti scolastici per gli anni che non si sono frequentati di diritto. In questi casi verranno replicati per gli anni non frequentati i crediti ottenuti nella classe di immissione a fine anno scolastico.
- Per le discipline che lo studente è esonerato a frequentare in quanto avente riconosciuto un credito verrà attribuita una valutazione deducibile da pagelle (in caso di credito formale) o dall'esito della verifica (credito informale) in assenza della pagella viene attribuito un voto pari a 6/10.
- Crediti scolastici ottenuti grazie al superamento di un esame universitario in una disciplina attinente al corso di studio. I suddetti crediti, in considerazione del fatto che gli studi universitari sono di livello superiore a quelli della scuola secondaria di secondo grado, daranno luogo ad una valutazione massima nella materia (10/10) a fine anno indipendentemente dalla valutazione ottenuta nell'esame universitario.

**Criteria per la valutazione dei crediti e l'accesso ai diversi
periodi didattici nei percorsi di secondo livello**

6. Casistica

A seguire una casistica non esaustiva di esempi

Studente adulto che ha conseguito la licenza media	Iscrizione al secondo livello I periodo (ex I anno) o in alternativa al primo livello secondo periodo
Studente adulto che ha superato il biennio o in possesso della certificazione delle competenze di base connesse all' obbligo di istruzione in esito ai percorsi di primo livello del secondo periodo didattico	Iscrizione al secondo livello II periodo (prima annualità- ex III anno) . Se il biennio frequentato non è affine al percorso scelto prevedere un allineamento nelle materie di indirizzo maggiormente propedeutiche al percorso scelto.
Studente Adulto che ha interrotto il percorso di studi dello stesso indirizzo o indirizzo affine avendo frequentato e ottenuto la promozione al IV anno	Iscrizione al secondo livello II periodo (seconda annualità- ex IV anno) , con allineamento delle competenze mancanti per indirizzi affini (le competenze oggetto del suddetto allineamento non possono superare il 25% della quota oraria del periodo)
Studente Adulto che ha interrotto il percorso di studi dello stesso indirizzo o indirizzo affine avendo frequentato e ottenuto la promozione al V anno	Iscrizione al secondo livello III periodo (ex V anno) , con allineamento delle competenze mancanti per indirizzi affini (le competenze oggetto del suddetto allineamento non possono superare di norma il 25% della quota oraria del periodo)
Adulti diplomati o laureati in indirizzi affini	Questo caso è in parte simile al precedente (per indirizzi affini) con la variante che il riconoscimento dei crediti formali è per l'intero quinquennio
Studente Adulto che ha interrotto il percorso di studi da un indirizzo non affine anche da alcuni anni avendo frequentato e ottenuto la promozione al III anno al IV o al V anno	E' probabilmente la situazione più frequente. Assodato il riconoscimento dei crediti formali, gli anni scolastici pregressi necessitano dell'integrazione delle competenze nelle materie di indirizzo, pertanto lo studente dovrà essere iscritto comunque alla prima annualità del II periodo (ex III anno) .
Adulti diplomati o laureati in indirizzi non affini	Questi casi sono in parte simili al precedente con la variante che il riconoscimento dei crediti formali è per l'intero quinquennio
Adulti stranieri area u.e. o extra u.e in possesso di un basso livello di scolarizzazione nel paese d'origine	Iscrizione al Primo livello I periodo
Adulti stranieri area u.e. o extra u.e (in possesso di idonea attestazione di avere compiuto nel paese d'origine una carriera scolastica pari all' obbligo formativo (dieci anni di scuola)	In assenza di dichiarazione di valore ma di sola traduzione asseverata tali titoli possono essere riconosciuti come crediti non formali, la commissione, dopo una valutazione attenta del percorso di studio effettuato in patria e dal livello di conoscenza della lingua italiana <u>valuta se</u> iscrivere lo studente al secondo livello II periodo (prima annualità- ex III anno) , con allineamento nelle materie linguistiche e quelle di indirizzo maggiormente propedeutiche al percorso scelto
Adulti stranieri area extra u.e. (in possesso di diploma o laurea)	Considerando che la quasi totalità dei casi tali studenti non sono in possesso della procedura di equipollenza, tale caso è riconducibile al precedente .Il diploma e la laurea potrebbero però dar luogo al riconoscimento di crediti non formali ed informali